o

L'Estensore

Federico Di Federico

firmato elettronicamente
(art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993)

Il Responsabile dell'Ufficio

Federico Di Federico

firmato elettronicamente
(art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 253 DPG015 del 20/05/2020

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Servizio **COMPETITIVITA' ED ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Ufficio **SEMPLIFICAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE- SUAP**

OGGETTO: POSTICIPAZIONE INIZIO SALDI ESTIVI AL 1° AGOSTO 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 45 della legge regionale n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), il quale dispone, al quarto comma, che i periodi di fine stagione o saldi, sono stabiliti sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori;

RICHIAMATA la determinazione 439/DPG015 del 25 novembre 2019, concernente la fissazione dei periodi per l'effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi per l'anno 2020;

DATO ATTO che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha stabilito, nella riunione del 7 maggio 2020, di posticipare i saldi estivi al 1° agosto 2020. La decisione è stata presa all'unanimità dagli assessori regionali alle Attività economiche e produttive e la stessa Conferenza delle Regioni ne ha ratificato l'efficacia rendendola uniforme su tutto il territorio nazionale;
- lo spostamento dei saldi potrà consentire a tutte le attività che a causa del lockdown hanno subito pesanti cali di fatturato di poter recuperare in parte le vendite stagionali, andando incontro al comparto commerciale che ha subito la chiusura imposta dal Coronavirus, permettendo, altresì, anche ai consumatori di potersi riappropriare della 'normalità' che durante questa pandemia è venuta meno;

PRESO ATTO che, a mente del richiamato quarto comma dell'art. 45 della L.R. 23/2018, sono stati richiesti i prescritti pareri, tramite e-mail in data 12 maggio 2020;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti

1. l’inizio del periodo estivo nel quale possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, è posticipato dal 4 luglio 2020 al **1°agosto 2020** e per una durata massima di sessanta giorni;
2. l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione al SUAP del competente Comune, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando, chiaramente:
   - l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
   - la data di inizio della vendita e la sua durata;
   - la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa, nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
   - la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;
3. di disporre, a norma dell’art. 45, L.R. 23/2018, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(VACANTE)
Il Direttore del Dipartimento
GERMANO DE SANCTIS
(FIRMATO DIGITALMENTE)